

Indagine congiunturale secondo trimestre: c'è forte preoccupazione per l'incognita energia

Continua la **fase positiva** per le aziende associate ad Api Lecco Sondrio anche nel secondo trimestre del 2022, ma la **fortissima preoccupazione** per la seconda parte dell'anno per quanto riguarda i costi **dell'energia** e delle materie prime e i timori per i mercati a valle influiscono **negativamente sulle aspettative** circa fatturato e produzione, che per ora si attestano ancora su valori stabili.

Sono questi gli aspetti principali che emergono **dall'indagine congiunturale relativa al secondo trimestre** del 2022 che ha condotto il Centro Studi di Confapindustria Lombardia a cui hanno partecipato circa cento imprese associate ad Api Lecco Sondrio.

Il primo trimestre 2022 ha rappresentato una fase generalmente positiva per le associate del territorio, con fatturato e produzione in crescita per 6 imprese su 10. Gli indicatori del secondo trimestre tendono a ricalcare queste variazioni, con poche differenze rispetto ad inizio anno.

L'Italia è il primo mercato di riferimento per le imprese associate ad Api Lecco Sondrio, gli investimenti di periodo si confermano per lo più stabili, all'estero, con leggere riduzioni su entrambi i mercati indagati.

Tra i dati che emergono maggiormente in questa analisi del secondo trimestre del 2022 c'è un **calo di ordini** avvertito dal 38% degli intervistati sul mercato italiano, dal 23% verso la Ue e dal 37% verso i paese extra Ue, numeri che incidono negativamente soprattutto sulle aspettative riguardo la seconda parte dell'anno e si vanno a unire alle fortissime preoccupazioni causate dai costi dell'energia e dalla fornitura dell'energia (65%), ai costi e alla reperibilità delle materie prime (55%).

*“Il quadro emerso da questa indagine, e in particolare le previsioni per la seconda parte dell’anno, rispecchiano ciò che raccontano gli imprenditori ogni giorno – commenta il presidente di Api Lecco Sondrio **Enrico Vavassori** -. Lo scenario relativo all’aumento inarrestabile dei prezzi di gas e energia sta mettendo a rischio tantissime imprese e se l’Europa non mette un tetto al prezzo di questi due fattori chiave per le imprese sarà un autunno e un inverno estremamente complicato da affrontare per tutti. Riguardo il calo di ordini non farei allarmismo, potrebbe essere fisiologico, abbiamo avuto un boom incredibile ad inizio anno, è normale che ci sia una contrazione. Comunque manteniamo l’attenzione altissima riguardo a ciò che sta accadendo”.*

Anna Masciadri
Ufficio Stampa

Report analisi congiunturale II trimestre 2022, focus materie prime e energia, aspettative 2022

Trasmettiamo in allegato il **report completo**, codotto dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia, riguardo l’analisi congiunturale del II trimestre 2022 con focus energia e materie prime e aspettative seconda parte dell’anno.

All’indagine hanno partecipato le **aziende associate ad Api Lecco Sondrio**.

(AM/am)

[5717_Report_congiunturale_II_2022_Lecco-Sondrio.docx.pdf](#)

Disponibilità aziendali per apprendistato corso “Esperto in scambi commerciali internazionali”

Informiamo le Aziende Associate che a ottobre partirà, presso l'Istituto superiore Maria Ausiliatrice di Lecco, il corso di specializzazione “**Esperto in scambi commerciali internazionali**”, un percorso di formazione organizzato in collaborazione con Api Lecco Sondrio e GiGroup.

Il corso è rivolto ai diplomati residenti in Lombardia ed è finalizzato alla formazione di un **profilo professionale con competenze in ambito amministrativo-commerciale** in grado di collaborare allo sviluppo delle **relazioni commerciali con i mercati esteri** dell'azienda per la quale lavora. Dispone di competenze amministrative a supporto dei processi di scambi internazionale con particolare riferimento all'espletamento degli adempimenti in ambito fiscale, commerciale e doganale.

Al termine del corso, che ci svolgerà da ottobre 2022 a luglio 2023 attraverso **800 ore** di formazione, di cui 276 in aula e **524 presso l'azienda**, lo studente otterrà il Certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts) con un **contratto di apprendistato** finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015.

Chiediamo quindi alle Aziende Associate di contattarci se interessati a far parte del progetto per la parte di formazione pratica.

In allegato la brochure del corso.

Per maggiori informazioni:
stefania.beretta@api.lecco.it
0341.282822

(SB/am)

[5720_Corso_Esperto_scambi_internazionali_brochure.pdf](#)
[Download](#)

Bonus carburante per i dipendenti

Con la circolare n. 27 del 14 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni in relazione al c.d. "**bonus carburante ai dipendenti**".

E' stata infatti chiarita la modalità applicativa dell'esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro.

L'art. 2 del Dl 21/2022 ha previsto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di **200 euro** per lavoratore.

Secondo l'Agenzia la disposizione si riferisce ai **datori di lavoro** che operano nel "settore privato", così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell'ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito all'individuazione dei **lavoratori**

dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai "lavoratori dipendenti", secondo l'Agenzia rileva la tipologia di **reddito prodotto**, ossia quello di lavoro dipendente.

Al riguardo, posto che l'art. 2 del Dl 21/2022 fa riferimento al solo comma 3 dell'art. 51 del Tuir e non all'intero articolo 51, viene affermato che i buoni in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche *ad personam* e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Qualora tali buoni siano erogati in sostituzione dei **premi di risultato** (possibilità ammessa per effetto dell'eliminazione della locuzione "a titolo gratuito"), l'erogazione degli stessi deve invece avvenire in "esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)" (*cf.* circolare n. 28/2016).

Sotto il profilo del reddito d'impresa, l'Agenzia chiarisce che, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in esame è **integralmente deducibile** dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 del Tuir, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Quanto all'**ambito oggettivo**, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l'Agenzia, rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni o titoli

analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Con riferimento al profilo della tassazione **lato dipendente**, la norma riconduce i buoni benzina nell'ambito di applicazione dell'art. 51 comma 3 ultimo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a **258,23 euro**; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, la Relazione illustrativa del citato art. 2 precisa che il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell'art. 51 comma 3 del Tuir, rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo comma 3.

La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi **non osta**, quindi, all'applicazione della disciplina in esame.

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l'**insieme** degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Ad esempio, rileva la circolare, nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per 100 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l'intera somma di **450 euro** non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50 euro relativa ai buoni

benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit di cui all'art. 51 comma 3 del Tuir.

L'Agenzia precisa altresì che l'esenzione in esame trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi **12 giorni** dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

(MF/ms)

Esterometro: alcuni chiarimenti dalle Entrate dall'Agenzia

Con la circolare n. 26, pubblicata il 13 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "**esterometro**"), la cui disciplina ha subito significative modifiche a decorrere dallo scorso 1° luglio.

Innanzitutto viene precisato che gli **obblighi di integrazione ed autofatturazione** per l'applicazione dell'Iva in regime di *reverse charge* e l'invio dei dati con le nuove modalità restano due adempimenti distinti ed autonomi, ferma restando la possibilità, in alcuni casi, di eseguire un unico adempimento

L'Agenzia delle Entrate traccia poi la rotta interpretativa esplicitando che la finalità dell'esterometro non è più ravvisabile nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ma è di più ampio respiro e ricomprende

il **monitoraggio** di tutte le operazioni in cui la controparte del soggetto passivo IVA residente in Italia è “estera”.

Ne segue che, seppure in assenza di espressa previsione normativa, la trasmissione dei dati deve riferirsi non solo alle operazioni in cui la controparte è un operatore economico, ma anche a quelle poste in essere con privati consumatori.

Un’ulteriore declinazione del principio del monitoraggio omnicomprensivo è relativa all’**ambito “qualitativo”** del perimetro di osservazione nel quale ricadono tutte le operazioni, prescindendo dalla natura delle stesse ed in particolare dal fatto che rilevino territorialmente in Italia ai fini del tributo.

La sola limitazione concerne gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-*octies* del DPR 633/72), i quali costituiscono **oggetto di comunicazione** solamente se il loro importo è di superiore a 5.000 euro.

L’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, **per ogni operazione**, venga trasmesso allo Sdi un **file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7** sul quale verranno effettuati gli **usuali controlli formali**, tra cui la verifica della **compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura** (ai sensi dell’articolo 21 Dpr 633/1972).

Tra i dubbi emersi in sede di prima applicazione del “nuovo” esterometro, si segnalano le incertezze in merito alla compilazione del campo deputato ad accogliere i dati descrittivi dell’operazione e su quale **grado di dettaglio fornire**.

Si pensi, ad esempio, alle **cessioni di beni verso clienti esteri** documentate da una fattura composta da **svariate pagine**, in presenza di più consegne effettuate nel mese nei confronti della medesima controparte, ovvero con **diversi articoli/codici**

prodotto elencati nel corpo della fattura.

La problematica può riguardare, allo stesso modo, gli **acquisti di beni da fornitore UE** (Tipo documento TD18) oppure i **servizi ricevuti dall'estero** (TD17) e così via.

L'Agenzia delle Entrate interpellata circa la **necessità di far coincidere i dati esposti nelle fatture cartacee estere** (vendite e acquisti) **con quelli trasmessi via SdI, introduce, sul punto, un'importante semplificazione**

In un primo momento, sembrava che il soggetto passivo nazionale dovesse inserire una descrizione dettagliata (in esecuzione dell'**articolo 21, comma 2, lett. g), Dpr 633/1972**), mentre l'Agenzia, richiamando l'esempio della compilazione della fattura differita (in cui è sufficiente il richiamo al documento di trasporto), ritiene sufficiente l'indicazione della parola "**beni**" o "**Servizi**" (o entrambe) in funzione dell'oggetto dell'operazione, rinviando altresì alla descrizione contenuta nella fattura emessa/ricevuta

Resta possibile **allegare all'xml il pdf della fattura emessa** ed inviata al cliente estero oppure **allegare al Tipo documento TD17, TD18, TD19 il pdf della fattura del fornitore** estero, incrementando la base informativa di dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria; in tal caso, chi usufruisce del servizio di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia può considerare assolto l'obbligo di **conservazione sostitutiva** di tutti i documenti transitati tramite SdI (xml e fatture pdf, si rimanda ai **paragrafi da 3.1 a 3.3**, della citata circolare 26/E/2022).

Tra i vari chiarimenti forniti spiccano quelli relativi ai termini di effettuazione dell'adempimento.

A differenza di quanto previsto dalla precedente comunicazione (valida per le operazioni sino al 30 giugno 2022), riprendendo le parole dell'Agenzia, "non vi è dunque un **termine** unico, fisso, ma **mobile**, legato a quello di emissione dei documenti

che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate”.

Per le operazioni attive, dunque, la trasmissione dei dati allo SdI deve avvenire entro l'ordinario **termine di emissione** della fattura ex art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

A tal fine, risulta irrilevante la circostanza che la fattura sia stata eventualmente emessa **in via anticipata**. Non è stata riconosciuta la possibilità di riferirsi al termine di annotazione dei documenti nel registro Iva delle vendite.

Nel caso delle cessioni intracomunitarie, ad esempio, l'invio dei dati al SdI nell'ambito dell'esterometro è da effettuarsi comunque “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione” (art. 46 del Dl 331/93), anche qualora la fattura sia emessa in un momento diverso, purché nei limiti di legge (è consentito l'invio il 15 novembre 2022 dei dati riferiti a una cessione intracomunitaria effettuata il 1° ottobre 2022, la cui fattura è emessa il 31 dello stesso mese).

Il termine di emissione della fattura deve essere rispettato anche per la trasmissione dei dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi **non soggette a Iva** in quanto effettuate al di fuori dell'Ue. Nella fattispecie, vige il termine ordinario di 12 giorni dall'emissione della fattura (prevista ai sensi dell'art. 21 comma 6-*bis* del Dpr 633/72).

Qualora, invece, si sia in presenza di acquisti di servizi ricevuti da un soggetto extra Ue, l'invio dei dati al SdI dovrà avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all'**effettuazione dell'operazione**, determinata secondo i criteri ordinari. Nel caso di specie, se si tratta di un servizio “generico”, si guarda al momento in cui le prestazioni sono ultimate (ovvero, se di carattere periodico o

continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi), secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Dpr 633/72.

(MF/ms)

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di giugno 2022

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di **giugno 2022** con indice pari a **111,9**.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro **dal 15 giugno 2022 al 14 luglio 2022**, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a **4,775424%**.

(FV/fv)

Conflitto Ucraina: webinar presentazione misure di aiuto Simest

Confapi, in collaborazione con Simest, organizza il prossimo **26 luglio alle ore 10.00** un webinar per presentare i due

strumenti predisposti per supportare le imprese che stanno registrando difficoltà in relazione alla situazione che coinvolge Ucraina, Russia e Bielorussia:

1. finanziamento “Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” ;
2. finanziamento “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” .

La prima misura è operativa dal 12 luglio, mentre il secondo intervento sarà disponibile da settembre 2022.

E' possibile partecipare all'incontro online collegandosi al seguente [link](#)

ID riunione: 817 4281 8937

Passcode: 622716

(MP/sg)

Riforma Its: “Finalmente una scelta lungimirante per i ragazzi e le imprese”

Alla Camera dei Deputati due giorni fa è stata approvata la riforma degli Its (Istituti tecnici superiori) dopo circa dieci anni di sperimentazione. Ora finalmente il **legame con le imprese** diventa più forte e stabile andando così a formare **figure professionali più specializzate** e di alto livello.

Tra le principali novità della riforma che riguarda gli Its troviamo: **finanziamenti** con una programmazione triennale, il

60% dei docenti dovrà arrivare dal mondo del lavoro, stage e tirocini aziendali dovranno rappresentare almeno il **35%** del percorso formativo degli studenti e la **presidenza della Fondazione Its** dovrà essere espressione delle aziende fondatrici e partecipanti.

*“Siamo ovviamente molto soddisfatti di questa riforma – dichiara **Enrico Vavassori**, presidente di Api Lecco Sondrio -. Da tempo stiamo lanciando l’allarme che alle nostre aziende manca personale specializzato, con questa novità non potrà che migliorare la situazione. Anche se come Api Lecco Sondrio da tempo promuoviamo progetti in collaborazione con le scuole del territorio per cercare di avvicinare gli studenti alle nostre imprese. Per entrare nelle nostre aziende sono fondamentali le esperienze pratiche sul posto di lavoro, quindi ben venga una legge nazionale che promuova e sostenga questo tipo di formazione scolastica tecnica superiore”.*

All’interno di Api Lecco Sondrio esiste e opera la **commissione scuola** composta da imprenditori che sta lavorando proprio nella direzione indicata da questa nuova legge: *“E’ certamente qualcosa di positivo – dice **Davide Gianola** consigliere Api Lecco Sondrio e componente di questa commissione -, oltre a essere strategica, questa novità è importante per gli studenti e le imprese, significa finalmente dare importanza agli Its che purtroppo da molti venivano visti un po’ come una seconda scelta. Frequentare un tipo di scuola come questa sul nostro territorio significa avere un futuro importante davanti a sé nelle nostre aziende che non aspettano altro che far lavorare giovani preparati”.*

*“Anche sul territorio della provincia di Sondrio abbiamo gli stessi problemi dei colleghi lecchesi – spiega **Massimo Mortarotti**, vicepresidente di Api Lecco Sondrio e referente per la Valtellina e la Valchiavenna – siamo molto favorevoli a iniziative di questo tipo per qualificare maggiormente i ragazzi. Speriamo sia il primo passo di un percorso importante di avvicinamento degli studenti alle realtà aziendali, sono essenziali per il futuro del tessuto economico del*

territorio".

Anna Masciadri
Ufficio Stampa

Centro Studi: indagine congiunturale secondo trimestre 2022

Ricordiamo, per chi non l'avesse ancora compilata, l'**indagine congiunturale relativa al secondo trimestre 2022** redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia.

Il questionario è dedicato all'analisi dei valori economici delle attività delle aziende associate negli ultimi tre mesi e **deve essere compilato entro domani.**

[**CLICCA QUI PER COMPILARE L'INDAGINE**](#)

(AM/am)

Settore tessile: visita ambasciatore del Vietnam in

Italia

In occasione della visita a Como dell'**Ambasciatore del Vietnam in Italia S.E Duong Hai Hung**, con una delegazione di imprese del settore alta moda interessate in particolare al settore tessile, la Camera di Commercio di Como-Lecco organizza una tavola rotonda aperta a aziende e imprenditori del territorio sulle possibili opportunità di sviluppo e collaborazione con il Vietnam.

L'incontro si terrà martedì 19 luglio alle ore 17:30 presso ComoNExT – Innovation Hub a Lomazzo (CO).

Per ragioni organizzative è necessario registrarsi entro **lunedì 18 luglio 2022**.

Si allega la locandina con il programma dettagliato e il link per l'iscrizione all'evento.

(SG/sg)

[5700_Programma_delegazione_Vietnam_Como_19.7.pdf](#)
[Download](#)